



**TRIBUNALE DI PISTOIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, all'esito della discussione tenutasi in data odierna, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.ro 3821 /2014 r.g.a.c., vertente tra:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso  
dall'avv. PENNATI Matteo e dal dott. TIRRITO Michael

**Parte attrice**

E

S.P.A. ( \_\_\_\_\_ ) rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_

**Parte convenuta**

**In fatto e in Diritto**

Con decreto ingiuntivo n.931/2014 emesso il 19.6.2014 il Tribunale di Pistoia ordinava a \_\_\_\_\_ di pagare, in favore della \_\_\_\_\_ s.p.a., la somma di € 15.164,27, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, reclamata dalla ricorrente a titolo di rate insolte, capitale residuo ed interessi di mora relativi ad un finanziamento concesso in favore della \_\_\_\_\_ s.r.l. per l'acquisto di un'auto, giusta contratto sottoscritto anche da \_\_\_\_\_ in veste di coobbligato.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione il \_\_\_\_\_ rassegnando le seguenti conclusioni "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni sopra esposte e PREVIA sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 931/2014 – RGN. 2051/2014 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia: - nel merito, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione ex art. 1957 cc e per gli effetti liberare il coobbligato Sig. \_\_\_\_\_ nonché accertare e conseguente dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio in riferimento al*



*conto corrente di corrispondenza ed al finanziamento dichiarando comunque non dovuto alcun interesse. Con vittoria delle spese di lite”.*

A fondamento della opposizione il [redacted] eccepiva: a) l'intervenuta estinzione della obbligazione fideiussoria per effetto della mancata proposizione di azioni giudiziali recuperatorie nei confronti dell'obbligata principale e nel termine di sei mesi prescritto dall'art.1957 c.c. dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla [redacted] s.p.a. alla società in data 31.12.2012; b) l'usurarietà dei tassi d'interesse praticati anche in ragione del costo della polizza assicurativa sottoscritta al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Costituitasi tardivamente in giudizio la [redacted] s.r.l. resisteva alla opposizione chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite, sull'assunto che il [redacted] lungi dal rivestire la posizione di fideiussore, era stato attinto dall'ingiunzione di pagamento in veste di coobbligato.

La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.10.2016 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.

\*\*\*

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Integrano elementi idonei ad ascrivere natura fideiussoria all'obbligazione assunta dal [redacted] attraverso la sottoscrizione del contratto di finanziamento azionato:

- a) la causa del finanziamento contratto dalla società [redacted] s.r.l. - di cui il [redacted] era amministratore - consistente nell'acquisto di un furgone di marca FIAT, ovverosia di un bene strumentale destinato ad accrescere l'attivo patrimoniale della società;
- b) le modalità di rimborso del finanziamento convenute nell'addebito delle rate mensili sul c/c bancario intestato alla società, la quale prestava all'uopo espressa autorizzazione (cfr. riquadro n.6 del frontespizio del contratto);
- c) la previsione solo a carico della "richiedente" - ovverosia della società meglio identificata nel riquadro n.1 del modulo contrattuale - dell'obbligo di rimborsare l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel frontespizio del contratto (cfr. art.2 delle condizioni contrattuali comuni);
- d) la costituzione in mora del [redacted] nella dichiarata veste di "garante" della [redacted] s.r.l. (doc. 4 di parte opponente).



Ebbene, integra principio di diritto più volte affermato che l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione debba essere espressa, *va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni* (cfr. Cass. 24.2.21016 n.3628).

L'insieme degli elementi sopra esposti non consente al giudice di ascrivere alla coobbligazione del [redacted] un significato diverso dall'assunzione di una garanzia fideiussoria inerente all'obbligazione di rimborso del finanziamento ottenuto dalla società e di cui questa soltanto aveva beneficiato per l'acquisto di un bene strumentale.

Ciò detto costituiscono circostanze pacifiche che nei sei mesi successivi alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 31.12.2012 la [redacted] s.p.a. non abbia avviato alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti della obbligata principale e che tale atteggiamento inoperoso sia stato mantenuto anche a seguito della dichiarazione di fallimento della [redacted] s.r.l., pronunciata il 30.5.2013.

A tale ultimo proposito appare necessario richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. *non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale (nella specie, il fallimento), in quanto tale evenienza non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo, da proporre - per i fini considerati - nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 cit., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale.* (cfr. Cass. 17.7.2009 n.16807).

La mancata allegazione e prova dell'avvio d'iniziativa recuperatorie nei confronti della obbligata principale da parte della creditrice opposta implica la decadenza della [redacted] s.p.a. dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata dal [redacted] : contestualmente alla formalizzazione della richiesta di finanziamento.

L'assorbimento del primo motivo di opposizione proposto giustifica la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della [redacted] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite liquidate, in difetto di nota spese, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:



- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.931/2014 emesso il 19.6.2014;
- condanna la ..... a. alla rifusione delle spese di lite, in favore di .....  
che liquida in € 158,97 per spese vive e € 4.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Pistoia il 3.1.2017

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

